

Le censure canoniche e le irregolarità. La dichiarazione delle censure.

Juan Ignacio Arrieta, 25.III.2019

La giurisdizione della Chiesa possiede la peculiarità di non agire unicamente nell'ambito pubblico ed esterno, che è l'unico in cui agisce la giurisdizione dello Stato. Nella società ecclesiale determinate condotte – sempre, ovviamente, atti esterni, non atti interni – possiedono rilevanza giuridica e possono provocare la sanzione del diritto (una punizione, se volete), senza che intervenga alcuna autorità che la imponga facendo valere la sua forza, nella misura in cui la persona stessa è consapevole della gravità dell'atto e viene così registrato dalla coscienza.

Questo ambito di efficacia nascosta del diritto canonico si chiama “foro interno”, per contrapposizione con il “foro esterno”, che è quello in cui l'operatività del diritto sviluppa la sua piena efficacia.

Nell'ambito del foro interno possono alle volte apparire censure canoniche e irregolarità, due categorie giuridiche assai differenti, che interessano i confessori perché in entrambi i casi, mentre permangono nel foro interno, la soluzione inizia generalmente attraverso l'autodenuncia del soggetto stesso, cosa che avviene – anche se non sempre – nel contesto della confessione.

Le censure sono pene canoniche; le irregolarità solo proibizioni per ricevere o per esercitare il ministero ordinato. Come dico, solo in alcuni casi si muovono nel foro interno, perché la pena di censure le può imporre anche la legittima autorità, e la dispensa delle irregolarità, se lui vuole, la può anche chiedere il soggetto come una petizione di grazia nel foro esterno.

A noi interessano solo le censure e le irregolarità quando si pongono nel foro interno. E cominciamo, per primo, con le censure.

1.- Le censure canoniche

Come ho appena detto, le censure sono un tipo di pena canonica, e le uniche censure che possono agire nel foro interno sono le c.d. censure *latae sententiae*, cioè, pene che la

Chiesa ha collegato in modo automatico – questo è il punto – a determinati peccati particolarmente gravi, normalmente a difesa dell'Eucaristia, del Sacramento della Confessione o del neonato.

Vorrei partire da un esempio che sicuramente vi sarà familiare e serve per distinguere il peccato dalla sanzione penale.

Nel n. 12 della Lettera *Misericordia et miseria* pubblicata alla fine dell'Anno della Misericordia, Papa Francesco ha concesso a tutti i confessori della Chiesa – compresi quelli della Fraternità San Pio X –, la facoltà di assolvere dal peccato di aborto e, quindi, ha dato a tutti i confessori la giurisdizione per assolvere dalla scomunica *latae sententiae* prevista dalla legge canonica (can. 1398 CIC) per chi realizza o coopera direttamente in alcun aborto. Questa è una facoltà, cioè, un atto di giurisdizione diverso dall'abilità sacramentale per perdonare i peccati che nell'ordinazione riceviamo i sacerdoti, che d'ora innanzi possono esercitare tutti i confessori nel solo contesto della celebrazione del Sacramento del Perdono, cioè, assieme all'assoluzione del peccato di aborto confessato dal penitente (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016).

L'aborto, infatti, è uno dei peccati che la Chiesa ha individuato come reato canonico con annessa la pena *latae sententiae*, che scatta automaticamente, senza bisogno di alcun giudice che la imponga e solo per opera della propria personale consapevolezza. In questo caso è la coscienza del soggetto ad agire da giudice, se vogliamo, e perciò il giudizio della coscienza non trascende pubblicamente e rimane nel foro interno.

Tuttavia, va precisato che perché vi sia un minimo di sicurezza giuridica – lasciare tutto e in tutto al giudizio della coscienza di ogni soggetto è sempre rischioso – il diritto canonico stabilisce alcuni requisiti che vedremo.

L'esempio dell'aborto può servirci di riferimento per spiegare tre cose diverse: la differenza tra peccato e censura canonica? Cosa sia una pena *latae sententiae*? Come possono essere rimosse le censure canoniche?

1.1. La nozione di *censura latae sententiae*

Cominciamo per la prima delle questioni. La censura è un tipo di “pena con la qual il battezzato che ha commesso un delitto ed è contumace, è privo di alcuni beni spirituali o annessi ad essi finché cessi dalla contumacia e venga assolto”. Questa è la definizione che dava il can. 2241 del CIC 1917: il Codice del 1983 non dà definizioni, ma il concetto rimane

lo stesso. Come poi si dirà, le censure possono essere di tre tipi: scomunica, sospensione e interdetto.

Soltanto le censure *latae sententiae*, come ho detto, riguardano il foro interno e possono interessare l'attività del confessore. Si chiamano *latae sententiae* per distinguerle dalle pene *ferendae sententiae*, che sono le pene imposte dal giudice alla fine di un processo penale. La pena *latae sententiae*, invece, non ha bisogno di giudice che le imponga: è la propria coscienza del soggetto che prende atto del peccato commesso e, consapevole che tale azione per la Chiesa è anche un reato, sa di essere assoggettato alla pena canonica. Nel caso del aborto, la pena è la scomunica che priva dalla ricezione dei sacramenti.

Chi, per esempio, commette o coopera direttamente nell'aborto cade nella censura di scomunica *latae sententiae* ed è privato dell'accesso ai Sacramenti, a cominciare da quello della Penitenza, ragione per cui non può ricevere il perdono del peccato di aborto se prima non le viene levata per atto di giurisdizione ecclesiastica la scomunica che, giurisdizione e il confessore normalmente non possiede essendo solo abilitato per perdonare peccati, cioè, atti morali. Ordinariamente è il Vescovo o l'Ordinario del luogo, assieme ad altre persone che vedremo, coloro che possono levare le sanzioni giurisdizionali se queste non sono riservate alla Santa Sede.

Proprio per alleggerire il problema provocato dalla piaga dell'aborto, il Papa ha concesso a tutti i confessori la facoltà giurisdizionale di assolvere dalla scomunica e, quindi, di poter poi perdonare il peccato di aborto, senza dover far ricorso al Vescovo come prima accadeva e come accade adesso nel caso di altre censure.

1.2. La condizione di contumacia

Le censure *latae sententiae* si caratterizzano, dunque, per essere imposte automaticamente dalla coscienza dal soggetto. Tuttavia, come ho detto, il diritto non può dipendere in tutto da parametri soggettivi, e il giudizio della coscienza potrebbe rischiare di mettere eccessivamente in gioco la sicurezza giuridica. Perciò, il diritto impone determinate condizioni di ragionevole certezza perché una sanzione *latae sententiae* possa funzionare.

Alcuni gradi di incertezza sono inevitabili nel trattare le questioni giurisdizionali di foro interno e di foro esterno. È stato sempre un terreno in cui la canonistica e anche la prassi giuridica ha dovuto perfezionarsi. Di fatto, come potete leggere nella prefazione al

Codice di Diritto Canonico del 1983, il secondo dei principi della revisione del Codice per adeguarlo al Concilio Vaticano II era proprio quello di stabilire “uno stretto coordinamento tra foro esterno e foro interno, che è proprio della Chiesa e che per secoli ebbe vigore, in modo che sia evitato ogni conflitto tra i due”.

In concreto, perché si attivi l'automatismo tra il fatto delittuoso – il peccato – e l'imposizione della pena che caratterizza la *latae sententiae*, occorre accertare la contumacia del soggetto.

Contumacia, in questo contesto, significa, in primo luogo, consapevolezza da parte del reo che oltre che un peccato la sua condotta è anche un reato penale per la Chiesa e, in secondo luogo, che agisca in assenza di circostanze che possano attenuare la sua responsabilità. Il soggetto non solo deve sapere che la condotta è un grave peccato – il che, ovviamente, è la cosa principale –, ma deve anche conoscere che la Chiesa punisce tale azione con una sanzione canonica. L'ignoranza di questo fatto, o il concorso di circostanze che possano diminuire la colpa del soggetto (paura, terrore, ignoranza, eccetera) (cfr. can. 1324 § 3 CIC), impediscono il funzionamento delle pene *latae sententiae*.

Si potrebbe allora concludere che le censure *latae sententiae* colpiscono solo per le persone con una qualche formazione cristiana, il che è vero, ed è stato una delle ragioni che dovette valutare il legislatore per mantenerle nel Codice del 1983. Si è deciso, però, di mantenerle per proteggere soprattutto la dignità dei sacramenti, lasciando però al confessore il dovere di far sapere il penitente, anche se non era prima a conoscenza, che questi peccati hanno anche annessa una sanzione penale canonica.

Peraltro, la nozione di censura che prima ho presentato includeva il riferimento alla finalità che perseguono queste sanzioni; si diceva che il reo era privato di qualche bene spirituale – come ad esempio, la ricezione di sacramenti – “finché cessi dalla contumacia”, cioè, fino a quando non avvenga il pentimento, che è appunto la finalità di queste sanzioni che perciò vengono chiamate “medicinali”, con le quali, più che punire il delinquente, si cerca di muoverlo a conversione. Perciò, raggiunto tale scopo, il reo pentito acquista addirittura una sorte di diritto a essere assolto dalla pena e poter tornare a frequentare i Sacramenti, a meno che non vi siano altre circostanze ostative.

Il fatto stesso che il peccatore si avvicini al confessore manifestando il proprio peccato è manifestazione chiara di cessazione della contumacia.

Nel Diritto canonico orientale mancano le pene *latae sententiae*. Al suo posto, invece, vi sono i “peccati riservati” (cann. 727-729 CCEO) che rappresentano una limitazione alla facoltà di assolvere che hanno i confessori. Alla Sede Apostolica, e quindi

alla Penitenzieria Apostolica, è riservato assolvere da due peccati: la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro la castità (can. 728 § 1 CCEO). Nel diritto latino non esistono più i peccati riservati.

1.3. I tre tipi di censura

Tre sono le censure canoniche presenti nel Codice: *scomunica* (can. 1331 CIC), *interdetto* (can. 1332 CIC) e *sospensione* (cann. 1333-1334 CIC). Le due prime comportano la proibizione di ricevere – o di celebrare – i Sacramenti. La sospensione fa divieto di esercitare atti di ministero, sacramentali o collegati all'ufficio,

Vediamo brevemente in che consistano ciascuna di queste censure.

1.4.1. La censura di scomunica

La scomunica – o *excommunicatio maior*, per il diritto orientale – comporta la perdita della comunione nella sua dimensione giuridica e sociale. Allo scomunicato è fatto divieto (can. 1331 CIC):

- di partecipare attivamente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico o ad altra cerimonia di culto;
- di celebrare i Sacramenti o i sacramentali e di ricevere i Sacramenti;
- di svolgere funzioni in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, o porre atti ecclesiastici di governo.

1.4.2. La censura di interdetto

Il secondo tipo di censura è l'interdetto, che fa divieto al reo di partecipare attivamente alla Santa Messa o ad altra cerimonia di culto e di celebrare Sacramenti e sacramentali o di ricevere sacramenti. In sostanza, sono gli stessi divieti della scomunica, anche se non comporta la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non comporta la perdita della comunione ecclesiale.

L'interdetto non c'è nel diritto orientale, anche se nell'oriente cattolico esiste invece la cosiddetta *scomunica minore*, che ha effetti simili (cfr. can. 1431 CCEO).

1.4.3. La censura di sospensione

Infine, la terza categoria di censure è rappresentata dalla sospensione che ha per effetto il divieto di realizzare atti ministeriali, sospendendolo dall'esercizio dell'Ordine, dalla giurisdizione o dall'ufficio.

Attualmente è una pena che si applica solo ai chierici, ma pare ovvio che tale regola sia da rivedere in futuro poiché attualmente sono tanti i non chierici, religiosi o laici, che assumono uffici ecclesiastici o ruoli attivi in istituzioni della Chiesa.

1.5. Peccati con annessa censura latae sententiae e autorità per dispensare

Quali sono, però, i peccati ai quali è annessa una pena canonica?

Nella documentazione scritta c'è un quadro generale dei setti peccati puniti con scomunica *latae sententiae* previsti attualmente dal Diritto canonico. Sei di essi – il settimo è il peccato di aborto – sono riservati alla Sede Apostolica. Quale sia l'autorità competente dipende se la materia in questione è riservata o meno alla Santa Sede.

Si tratta della profanazione delle specie eucaristiche (can. 1367 CIC; cfr. can. 1442 CCEO), dell'aggressione fisica al Romano Pontefice (can. 1370 § 1 CIC; cfr. can. 1445 § 1 CCEO), della consacrazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382 CIC; cfr. can. 1459 § 1 CCEO), dell'attentato di ordinazione di donne (Decr. CFD. 30.V.2008), della violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 CIC; cfr. cann. 1456, 728 § 1, 1° CCEO), e del “tentativo” di assolvere il complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo: dico “tentativo”, perché, salvo pericolo di morte, tale assoluzione sarebbe invalida (can. 1378 § 1 CIC; cfr. can. 728 § 1, 2° CCEO).

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di interdetto o di sospensione – violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti, attentato matrimonio, falsa denuncia di sollecitazione, ecc. – li può assolvere sempre l'Ordinario.

Tutte queste autorità menzionate fin qui possono assolvere dalle censure sia in foro interno, sacramentale o extra-sacramentale, che in foro esterno, e possono delegare la loro facoltà ai confessori: Nel caso della Santa Sede, il foro esterno corrisponde alla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina sacramentale, e il foro interno alla Penitenzieria apostolica.

Inoltre, hanno giurisdizione per assolvere dalle censure non riservate alla Santa Sede – soltanto, però, nell'atto della Confessione – i Vescovi (can. 1355 CIC), il Penitenziere diocesano (can. 508 CIC) e i Cappellani di ospedale, carceri, viaggi in mare ecc. (can. 566 § 2 CIC). A tutti questi occorre aggiungere i Penitenzieri delle Basiliche papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria apostolica e adesso tutti i Missionari della misericordia, designati nel passato Anno giubilare, che permangono in attività

1.6. Interruzione degli effetti giuridici delle censure

Una volta chiarito quale sia l’Autorità a cui far ricorso per ottenere la dispensa della censura *latae sententiae* in foro interno, occorre aggiungere brevemente due eccezioni. La prima eccezione riguarda il ministro: quando è un chierico ad essere colpito dalla censura e si trova nel bisogno di dover esercitare il ministero. La seconda eccezione concerne lo stato in cui versa il penitente: quando il penitente è in pericolo di morte o di angoscia spirituale.

Vediamolo.

1.6.1. Sospensione dei divieti del ministro

Quando una censura *latae sententiae* colpisce un ministro sacro, i divieti di esercitare il ministero avrebbero ricadute pastorali sul diritto dei fedeli, danneggiando la comunità che si vedrebbe priva di assistenza pastorale.

Perciò, in ragione della priorità che ha nella Chiesa la *salus animarum* e il diritto dei fedeli ai Sacramenti, in tali situazioni il Diritto sospende i divieti delle censure, permettendo al reo esercitare il suo ministero. Il divieto di esercitare il ministero è comunque “sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo” per una qualsiasi giusta causa (can. 1335 CIC).

1.6.2. L’assoluzione di penitenti in casi di morte o di peso morale (can. 1357 §§1 e 2)

L’altro caso è differente e riguarda due situazioni in cui può trovarsi il penitente: il pericolo di morte o il peso morale.

Come si sa, in caso di pericolo di morte “ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere confessioni [dimesso dal sacerdozio o con divieto di esercitare l’Ordine (can. 1335 CIC)], assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti ..., da qualsiasi censura [anche se riservata alla Santa Sede] o peccato” (can. 976 CIC;) anche al complice del peccato turpe (can. 977 CIC), perfino essendo presente un altro sacerdote idoneo. Tuttavia, se le pene erano state imposte, dichiarate o riservate alla Sede Apostolica, cessato il pericolo di morte e ristabilita la salute del reo, costui è obbligato a farsi ricorso alla Santa Sede presentando la propria situazione, attraverso naturalmente un confessore.

Fuori dal pericolo di morte, ci sono anche dei casi in cui il confessore può assolvere di una censura *latae sententiae* e quindi perdonare il peccato se il penitente manifesta in confessione pentimento e sincera pesantezza morale di dover aspettare un tempo prima che il confessore riceva dalla corrispondente autorità della Chiesa la delega di giurisdizione per assolvere dalla pena canonica. Infatti, è ben comprensibile che il penitente senta incomodo morale di dover attendere a lungo senza recuperare l’amicizia con Dio:

addirittura tale disagio è da provocare da parte del confessore, almeno nella maggioranza dei casi.

In tali casi, il Confessore può rimettere nel foro sacramentale le censure di scomunica e di interdetto non dichiarate, che sono quelle che non consentono di ricevere l'assoluzione Sacramentale. Ciò non è possibile fare nel caso di sospensione *latae sententiae*, poiché la sospensione non priva della ricezione dei Sacramenti, ma dalla loro celebrazione.

Nella disciplina orientale, il can. 729 prevede una situazione sostanzialmente analoga nei casi di riserva di assoluzione dal peccato.

2.- La dichiarazione di censure da parte dell'Ordinario

Vorrei spendere adesso due parole sul passaggio delle censure *latae sententiae* dal foro interno al foro esterno, che talvolta avviene per proteggere la *salus animarum*. Non è infrequente, infatti, che l'autorità ecclesiastica avverta pubblicamente ai fedeli interessati che determinato soggetto è sotto censura canonica e che, di conseguenza, non li si deve né permettere di fare celebrazioni liturgiche, né partecipare a quelle che illegittimamente organizza. Un tale genere di avvertimento è quello che normalmente si chiama Dichiarazione formale della censura.

Vediamolo.

Le censure canoniche *latae sententiae* rappresentano, come si è visto, sanzioni penali di pieno valore giurisdizionale che impone la propria coscienza. Spesso, dunque, solo il peccatore è a conoscenza della pena canonica, perché solo lui è in grado di essere certo di non avere agito nell'ignoranza o in circostanze che impediscono la formazione della "*latae sententiae*".

Il passaggio di una censura *latae sententiae* dal foro interno al foro esterno può avvenire solo in circostanze determinate, con la finalità di evitare mali maggiori e proteggere i fedeli, e rispettando sempre le precise regole imposte dalla tradizione canonica perché possa configurarsi una sanzione *latae sententiae*. Vediamolo.

In certi casi, infatti, sia perché il tipo di peccato ha avuto maggiore pubblicità (si pensi alle ordinazioni episcopali senza mandato apostolico), sia perché la pena *latae sententiae* era stata comminata, cioè, preavvertita direttamente al soggetto (se, per esempio, era stato personalmente avvisato sotto pena di non realizzare le azioni che poi ha compiuto), l'autorità ecclesiastica può ragionevolmente concludere che il soggetto sia incorso in una censura *latae sententiae*. In tali casi, qualora esistesse il bisogno pastorale

di prevenire i fedeli per evitare lo scandalo o il loro disorientamento, l'autorità ecclesiastica, cioè il Pastore di anime, può annunciare pubblicamente la censura, cioè, “dichiararla”, facendo così che ciò che prima era solo di foro interno diventi di foro esterno.

Le censure *latae sententiae* dichiarate dal Pastore non possono essere assolte dal confessore se non nel caso di pericolo di morte.

Si pensi, per esempio, al caso di ordinazioni vescovili illegittime che la Santa Sede rende pubbliche perché i fedeli ne prendano atto della mancata comunione del nuovo vescovo. Si pensi, anche, all'Ordinario che, per evitare che un suo sacerdote compia nuovamente un atto che ha generato pubblico scandalo confondendo i fedeli, le commina un decreto penale – si chiama precetto penale – stabilendo una censura *latae sententiae* nel caso che ripeta azioni del genere e poi, avuta notizia della ripetizione dell'atto, avverte i fedeli perché non diano ascolto a tale sacerdote.

Queste sono i casi che portano a Dichiarare censure *latae sententiae*: lo fa, sempre, il Pastore per prevenire i fedeli. È un atto di autorità “dichiarativo”, non costitutivo, come lo è infatti l'imposizione di pene da parte del giudice o dell'autorità al termine della procedura penale.

Per adottare una iniziativa del genere occorre, anzitutto, una causa pastorale proporzionata al diritto alla buona fama che protegge il foro interno e appartiene a tutti i fedeli (can. 220 CIC). Ad agire deve essere, poi, il Pastore che ha in cura la comunità di fedeli minacciata e ha notizia dei fatti. Infine, è anche necessario che l'autorità abbia ragionevole certezza della effettiva configurazione della *latae sententiae* nel caso concreto, e che non sia di applicazione il can. 1324 §3 CIC che esclude l'operatività delle *latae sententiae* nei casi in cui è presente una qualche circostanza attenuante: perturbazione mentale, timore grave, ignoranza non colpevole, ecc.

Non è facile rinvenire a queste certezze per poter dichiarare formalmente una censura *latae sententiae*. Nel noto caso delle ordinazioni illegittime di vescovi cinesi, per esempio, tenendo conto delle limitate informazioni certe provenienti dalla Cina che la Santa Sede era in grado di ottenere, non era possibile misurare se talvolta alcuni dei vescovi ordinanti – perché in principio, come ministri del sacramento, incorrono tutti nella censura e non solo l'ordinante principale e l'ordinato – era stato violentato a realizzare l'ordinazione e non aveva trovato la sufficiente forza per resistere. Di fatto, la Santa Sede si limitò allora a rendere noto il fatto rimandando ciascuno alle rispettive responsabilità di coscienza.

La dichiarazione di censure, dunque, è un atto del Pastore per prevenire i fedeli cristiani.

Sarebbe, invece, incoerente che il giudice ecclesiastico o l'autorità amministrativa dichiarino una censura *latae sententiae* al termine di una procedura penale che, per definizione, è una attività di foro esterno che deve concludere con un atto punitivo *ferendae sententiae*. Quando l'autorità amministrativa o giudiziale giudica una causa penale, anche se i reati sono puniti nel Codice con censure *latae sententiae*, l'autorità o il giudice agiscono fino alla fine nel foro esterno, valutando i testimoni e le prove oggettive, per rinvenire, senza particolare cura della coscienza del soggetto, a imporre – con effetto costitutivo *ex nunc* – *ferendae sententiae* la sanzione penale corrispondente.

Il giudice, infatti, non fa le veci dell'Ordinario o del Pastore, in generale, che in prevenzione dei danni che potrebbero subire i fedeli dichiara una censura *latae sententiae*. Il giudice esercita la funzione che le corrisponde nel foro esterno, e sulla base dei fatti che ritiene provati impone la pena che corrisponda, che può perfettamente essere la stessa che il codice prevedeva come *latae sententiae* per gli stessi fatti.

Di fatto, però, il can. 1324 §3 CIC dovrebbe essere stato più chiaro su questo punto. Al testo attuale che recita “nelle circostanze di cui nel §1 – cioè, nelle attenuanti –, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*”, si dovrebbe aggiungere una frase volta a chiarire che “l'autorità legittima può però imporre *ferendae sententiae* uguale pena al termine di una procedura penale”.

In questo modo si mantiene l'indipendenza totale dei due fori, interno e esterno, come richiesto dai Principi di revisione del Codice e si protegge la libertà della coscienza, evitano provvedimenti che formalmente potrebbero violentarla, per esempio dichiarando una censura *latae sententiae* per fatti che il soggetto sostiene di non aver commesso. Concettualmente, la pena *latae sententiae* si basa, come già detto, proprio sulla consapevolezza personale del soggetto di aver compiuto consapevolmente il reato, e non può essere opponibile alla sua negativa di aver commesso il fatto.

Peraltro, altra importante ragione perché alla fine della procedura penale l'autorità imponga in modo costitutivo, e non semplicemente dichiarare la censura *latae sententiae*, nel fatto che il reo avrebbe potuto essere stato assolto già nel foro interno della censura *latae sententiae* prima di avviarsi la procedura penale, cioè, prima di essere denunciato nel foro esterno per il fatto delittuoso. In tale verosimile circostanza, risulterebbe paradossale che il giudice “dichiarassi” una censura che è stata già assolta nel foro interno.

Al giudice corrisponde, dunque, imporre una pena *ferendae sententiae*, ignorando quanto sia avvenuto nel foro della coscienza. Altra cosa sarebbe violare la separazione dei due fori.

3.– Le irregolarità canoniche

Si chiamano “irregolarità” canoniche determinate proibizioni di carattere permanente per ricevere l’Ordine sacro, o per esercitare l’ordine già ricevuto. Simili alle “irregolarità” sono gli “impedimenti”, divieti solo temporanei, mentre sussista e non sia rimosso un determinato ostacolo.

Sono divieti e non pene canoniche, stabilite dall’autorità universale della Chiesa e sorte nella Chiesa sin dal Concilio di Nicea nell’anno 325, per garantire, nel possibile, la dignità del ministero ordinato.

Nel Codice orientale la disciplina è sostanzialmente uguale, anche se usa una terminologia diversa e non fa distinzioni tra irregolarità e impedimenti.

3.1. Le irregolarità canoniche: questioni generali

Le irregolarità, infatti, hanno lo scopo di prevenire l’accesso al ministero di chi abbia commesso in passato determinati atti (normalmente delitti). Anche quando il peccato e l’eventuale reato siano stati già perdonati, il divieto di ricevere l’ordinazione o di esercitare il ministero rimane mentre non venga messo a conoscenza – anche riservatamente, nel foro interno – dell’Autorità che possa dare la dispensa.

Ad es., chi provoca aborto, oltre al peccato e alla scomunica *latae sententiae*, diventa “irregolare” per essere ordinato o per esercitare il ministero dell’ordine, nel caso fosse già chierico. L’irregolarità sussiste anche dopo l’assoluzione dalla scomunica e il perdono del peccato, come proibizione di esercitare il ministero in attesa della dispensa che prende direttamente in esame il ravvedimento della persona in funzione dell’esercizio ministeriale.

Se si pensa bene, le irregolarità acquisite prima della ricezione dell’Ordine, quando vengono manifestate nel foro esterno, fungerebbero a modo di ammonimento rivolto anzitutto al Vescovo perché ne tenga conto prima di valutare l’idoneità di un determinato soggetto al ministero. Ma dette irregolarità possono ugualmente essere manifestate nel foro interno, sia sacramentale – cioè nel contesto del sacramento della Penitenza –, sia extra-sacramentale: nel foro interno, ma fuori dall’ambito del sigillo del sacramento, per esempio nel contesto di una riservata conversazione con il proprio direttore spirituale.

Questo sarebbe un esempio abbastanza chiaro per distinguere, infatti, l'ambito del foro interno sacramentale e quello del foro interno extra-sacramentale.

3.2. Le irregolarità canoniche. Questioni particolari

Le irregolarità sono tassative e vengono stabilite per diritto universale. Nessun Vescovo può statuire nuove irregolarità, anche se è legittimo che ogni Vescovo o Superiore segua, in coscienza, i criteri che ritenga opportuni per valutare l'idoneità dei candidati agli ordini, ma tale genere di parametri non ha nulla a che vedere con le irregolarità. Queste non sarebbero che criteri di selezione di chi incorpora gli ordinandi al proprio ministero episcopale.

Inoltre, le irregolarità, anche nel caso di piena consapevolezza del soggetto, fanno illecita, ma non invalida – questo è importante –, l'ordinazione in quanto tale o l'esercizio del ministero.

Le azioni che costituiscono irregolarità per la ricezione degli Ordini sacri coincidono sostanzialmente con quelle che causano irregolarità per l'esercizio del ministero, se l'Ordine è stato già ricevuto. Il can. 1041 CIC stabilisce sei irregolarità che, ad eccezione della prima, sono tutte collegate ad un precedente fatto delittuoso:

1°) La prima irregolarità riguarda «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (can. 1041, 1° CIC; cfr. can. 762 § 1° CCEO). Questa irregolarità riguarda situazioni patologiche, che dovrà valutare l'Ordinario.

2°) La seconda irregolarità riguarda «chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma» (can. 1041, 2° CIC; cfr. can. 1364 CIC; cfr. can. 762 § 2° CCEO). L'irregolarità esige la commissione oggettiva del reato; cioè l'ostinata negazione della verità, il ripudio totale della fede o il rifiuto di sottomissione al Papa (cfr. can. 751), realizzati in maniera formale e consapevole, nonché con la necessaria ricezione da parte di qualcuno.

3°) La terza irregolarità riguarda chi, essendo impedito dal vincolo matrimoniale o dal voto pubblico di castità o dall'Ordine sacro ricevuto, ha tentato di contrarre matrimonio – civile o canonico – o chi ha tentato matrimonio con chi era validamente sposata o legata dal voto (cfr. can. 1041, 3° CIC; cfr. can. 762 § 3° CCEO).

4°) Quarta irregolarità: «chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente» (can. 1041, 4° CIC; cfr. can. 762 § 4° CCEO; cfr. cann. 1397, 1398 CIC). Il caso di omicidio non volontario – incidente stradale o difesa propria, per esempio – non rappresenta irregolarità.

5°) Quinta irregolarità: «chi ha mutilato gravemente e dolosamente sé stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita» (can. 1041, 5° CIC; cfr. can. 762 § 5° CCEO). La norma esige, dunque, un atto pienamente deliberato, e non basta la sola negligenza anche se colpevole.

6°) Infine, la sesta irregolarità del can. 1041 CIC concerne «chi ha posto un atto di Ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarla in seguito ad una pena canonica dichiarata o inflitta» (can. 1041, 6° CIC; cfr. can. 762 § 6° CCEO).

Queste sono le sei irregolarità di cui parlano i due Codici, latino e orientale. Solo tre di esse – apostasia, eresia o scisma, attentato matrimonio, e aver commesso omicidio o aborto – sono riservate alla Santa Sede, e solo possono essere dispensate dalla Penitenzieria Apostolica, nel foro interno, o dalla Congregazione per il Culto divino, nel foro esterno. Le restanti irregolarità le può dispensare anche l'Ordinario, sia in foro interno che esterno.

3.3. Gli impedimenti

Come ho già detto, sono irregolarità temporanee, che possono venir meno sia per dispensa, sia perché causa impediante viene rimossa. Ad es. l'impedimento di legame matrimoniale per essere ordinato prete può cadere per susseguente vedovanza del soggetto o per dispensa della Santa Sede, come per es. capita nel caso di tanti pastori protestanti diventati cattolici.

Gli impedimenti per ricevere gli ordini hanno minore interesse dal punto di vista del foro interno poiché, di regola, si risolvono in foro esterno. Riguardano tre situazioni indicate dal can. 1042 CIC che solo menziono: 'uomo sposato (nella disciplina latina); svolgere amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 CIC; e il neofita, battezzato dopo i 14 anni (can. 1042, 3° CIC; can. 762 § 1, 8° CCEO; cfr. can. 863 CIC).

Inoltre, è anche impedito di esercitare gli Ordini chi «è affetto da pazzia o da altre infermità psichica» (can. 1044 § 2, 2° CIC). La cessazione dell'impedimento canonico, in tale ipotesi, dipenderà dal giudizio del proprio Ordinario, dato sulla base di un positivo parere facoltativo.

3.4. Due questioni particolari

Prima di lasciare, però, l'argomento accenno brevemente a due questioni.

Prima questione. Quale Autorità interpellare nel caso di dover far fronte a queste situazioni nell'esercizio del ministero del Perdono o comunque nel foro interno e come

farlo?

Trattandosi, per esempio, di irregolarità emerse nel periodo di formazione in Seminario, conosciute e tenute in conto da coloro che devono valutare l'idoneità del candidato agli Ordini, può capitare che la relativa dispensa venga richiesta nel *foro esterno*, rispettando sempre però il diritto del soggetto ad avvalersi del *foro interno extra-sacramentale* per ottenere la grazia della dispensa.

Se la questione si è posta durante la confessione, il confessore dovrà fare personalmente il ricorso rivolgendosi all'Autorità competente sollecitando la dispensa, mediante un succinto scritto e con la dovuta riservatezza, senza indicare il nome né alcun particolare che serva per identificare il soggetto (can. 1048 CIC).

Perché la grazia della dispensa possa essere accordata, occorre indicare nella richiesta *tutte* le irregolarità e *tutti* gli impedimenti in cui si ritiene di essere caduto (anche se poi la dispensa vale per quelli dimenticati) e, nel caso di omicidio volontario o di procurato aborto, è necessario *ad validitatem* segnalare il numero dei delitti commessi.

Seconda questione. *Come agire* quando ad un chierico che sa di trovarsi in situazione di irregolarità o di impedimento gli viene spontaneamente richiesto un atto del proprio ministero?

In tali circostanze osserviamo vari interessi giuridici (e di verità) in contrasto. Da un lato, le esigenze concernenti la *salus animarum* dei fedeli che deve essere garantita; d'altra parte, il rischio di perdita della buona fama se l'interessato si rifiuta di prestare il servizio ministeriale richiesto.

Di conseguenza, in questi casi le norme canoniche introducono puntuali sospensioni dei divieti a esercitare il ministero (can. 1048 CIC), quando si verificano contemporaneamente queste tre condizioni:

1°) che si tratti di una irregolarità occulta e che il servizio ministeriale sia ritenuto urgente;

2°) che in quel momento non sia ragionevolmente possibile fare ricorso a chi può dispensare;

3°) che il mancato esercizio del ministero possa comportare rischio di grave danno o di infamia.